

	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " LUIGI VANVITELLI "				
	TECNICO		PROFESSIONALE		
	<b>SETTORE ECONOMICO</b>  Amministrazione Finanza e Marketing	<b>SETTORE TECNOLOGICO</b>  Costruzioni Ambiente e Territorio	<b>SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO</b>  Produzioni industriali e Artigianali Manutenzione e Assistenza Tecnica	<b>SETTORE SERVIZI</b>  Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Servizi socio-sanitari	
	Sede: via Ronca - 83047 LIONI(AV) Cod.mecc.AVIS01200L				
	avis01200l@pec.istruzione.it		www.iisvanvitelli.edu.it		AVIS01200L@istruzione.it
Tel. 0827 1949208		COD. FISCALE: 82002610648		Fax 0827 1949202	

Al Personale Scolastico

Agli alunni

Alle Famiglie

Alla DSGA

Al Sito

**Oggetto:** Misure post-emergenziali di interesse per le scuole dal 1° maggio 2022

Il Dirigente Scolastico

- Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
- Visto il Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19
- Vista l'Ordinanza Ministro della salute del 28 aprile - Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19
- Sentito il R.S.P.P. e il M.C.

**Riporta il seguente quadro di sintesi delle misure vigenti dal 1 maggio**

**1) MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA**

**Art. 3, c. 5, del D.L. 52/2022 fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022**, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali scolastici **se positivi all'infezione da SARS-CoV-2** o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**

Sentito il R.S.P.P. ed il M.C. permangono in vigore le misure riportate nei paragrafi 4, 5, 6, 7 ed 8 del Protocollo di sicurezza scuola 2021/2022 relativamente al documento "Integrazione della

valutazione del rischio correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-COV2 (Coronavirus) Protocollo per la gestione della riapertura della Scuola per l'Anno Scolastico 2021 - 2022 - Prot n. 6148120211A.13.a del 30 agosto 2021”.

## **2) INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI E GP**

**I soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica**  
Non possono accedere con temperatura corporea maggiore a 37,5°.  
Si sottopongono alla rilevazione della temperatura (come da protocollo sicurezza dell'Istituto).

## **3) DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO**

**Obbligo vaccinale:** Permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico fino al 15 giugno 2022.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale **per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.** I **dirigenti scolastici** e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo.

**Controllo obbligo adempimento vaccinale per il personale docente impegnato nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti:** il dirigente scolastico dispone il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale mediante Piattaforma integrata al SIDI.

**Personale inadempiente:** Personale ATA: rientra in servizio senza G.P. base; Personale docente: viene utilizzato in attività di supporto all'I.S. (senza G.P. base).

**La violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021) irrogata dal Ministero della Salute o differita tramite l'Agenzia delle Entrate).**

**L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute,** in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. In tal caso esiste l' Obbligo di certificato digitale D.P.C.M. 4 febbraio 2022.

**Personale esente dall'obbligo vaccinale: Nulla cambia dal 1 maggio (fino al 15 giugno)**

**Lavoratori temporaneamente inidonei e sorveglianza sanitaria eccezionale:** nulla cambia dal 1° maggio (fino al 30 giugno 2022) .

L' art. 83, c. 1, D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) è prorogato dall' art. 10, c. 2 Allegato B pt. 1, D.L. 24/2022, fino al 30 giugno 2022. Ai lavoratori temporaneamente inidonei, quindi, continua ad applicarsi la Nota M.I. 11 settembre 2020, n. 1585.

### **Lavoratori fragili e lavoro agile**

**NON** è stato prorogato l' art. 26, c. 2-*bis* del D.L. 18/2020

**Esibizione Green Pass:** i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP

**I docenti in possesso di GP rafforzato** (esito verde app Verifica C-19) che fino al 30 aprile hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a farlo solo se in regola con l' adempimento vaccinale (esito verde sulla Piattaforma integrata al SIDI)

**Per il personale ATA e per i docenti già utilizzati in attività di supporto all' I.S.:** il dirigente scolastico non dispone più il controllo del GP, base o rafforzato (App Verifica C-19): i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP.

*“A detto personale si applicano, **fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale**, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all' insegnamento” (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620) “[...] la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all' insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l' attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all' articolo 26 della legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.). Resta inteso che i dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall' art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 44/2021, provvederanno d' ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati.” (Nota M.I. del 5 aprile 2022, n. 659)*

### **Docenti inadempienti e partecipazione Commissione Esame di Stato CCNL 2006-2009 ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE**

*“1. Al fine di garantire la continuità didattica, **il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell' anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell' attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile**, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.*

*Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.*

***Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.***

## Assenza per effettuare la vaccinazione

Art. 2-bis D.L. 172/2021: *“l’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato oa tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”.*

### 4) RIUNIONI DA REMOTO DAL 1° APRILE 2022

**Non è stato prorogato** l’art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994).

**Non è stato prorogato l’art. 5 del D.L. 228/2021** (i gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022) che, però, è stato così integrato nella conversione in legge n. 15/2022: ***“ferma restando la facoltà anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono costituiti”***. Il soggetto non è, quindi, la scuola ma sono le autorità sanitarie coinvolte che possono avvalersi della modalità da remoto su loro iniziativa, non già della scuola stessa.

### 5) MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

Art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021 *“A decorrere dal 1° aprile 2022, **fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022**, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei **contatti stretti tra gli alunni** a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, **si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3.***

*Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive [...]”.*

### 6) GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA

Segmento scolastico	Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola	Fino al...
---------------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------

<p>sistema integrato <i>l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)</i>" (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>almeno 4 casi di positività, <b>nei diecigiorni successivi all'ultimo contatto</b> con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambine gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare COVID-19 non è considerato dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p><i>alla prima comparsa deisintomi e, se ancora sintomatici, al quintogiorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione</i></p>	<p><b>TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO</b></p>
--	--	--	---	--

<p>Scuola del primo e del secondo ciclo/CPIA (c. 3)</p>	<p>almeno 4 casi di positività, <b>nei dieci giornisuccessivi all'ultimo contatto</b> con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare confermati positivi al COVID-19 non è considerato dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.  (Nota</p>	<p>alla prima comparsa deisintomi e, se ancora sintomatici, al quintogiorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.</p>	<p><b>TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO</b></p>
---	---	--	---	--

## 7) ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

**Art. 10-ter del D.L. 52/2021**

### ISOLAMENTO

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento dell'aguarigione.

#### **8) AUTOSORVEGLIANZA**

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10 -*quater*, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 3.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-

CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

#### **9) GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA**

##### **Art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021:**

tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

#### **10) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI**

##### **Art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020:**

la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'annoscolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

#### **11) ASSENZA PER ISOLAMENTO DA COVID-19**

Risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui *“il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto*

*legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta”).*

## **12) ALUNNI FRAGILI**

*“Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo” (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)*